



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: dt

Roma, 18 SET. 2015

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Lodi
Via M. D'Azeglio, n. 20
26900 LODI**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 189/2015_Tirocinio

In relazione al quesito formulato in data 31 luglio 2015 in tema di sospensione del tirocinio per coloro che lo svolgono in base alla convenzione quadro 2010 ed hanno compiuto un semestre di tirocinio, si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto occorre premettere che sospensione in attesa del conseguimento del titolo di studio (art. 8 D.M. 143/2009) e sospensione per giustificato motivo per un periodo massimo di 9 mesi (art. 6, comma 7, D.P.R. 137/2012) sono due ipotesi di sospensione diverse. Ciò posto, con riferimento al quesito si osserva:

1. per quanto riguarda la sospensione in attesa del conseguimento della laurea per i tirocinanti che hanno compiuto un semestre di pratica (con 250 ore di tirocinio presso lo studio), il Ministero dell'Università¹ ha chiarito che essa non può protrarsi oltre i sei mesi successivi al compimento del biennio di durata legale del corso e che, in ogni caso, un anno di tirocinio deve essere compiuto dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale;
2. ai fini del computo dei 18 mesi per coloro che hanno già compiuto un semestre di tirocinio non rileva il periodo di pratica eventualmente compiuto dopo la ripresa per decorrenza del termine massimo di sospensione e fino al conseguimento della laurea, in quanto vi è la necessità che un anno di tirocinio venga compiuto dopo che la laurea è stata conseguita. In altri termini, contestualmente agli studi può essere riconosciuto solo un semestre di tirocinio;
3. l'individuazione della data di compimento del biennio di durata legale del corso è di competenza dell'Università. A tal fine è necessario richiedere ai tirocinanti di dichiarare nella istanza di sospensione non solo l'anno di immatricolazione al corso di laurea, ma anche la data di fine del biennio di durata legale del corso individuata in base alle indicazioni fornite dall'Università presso la quale risultano iscritti. Poiché l'eventuale protrarsi della sospensione oltre il termine massimo previsto comporterebbe la perdita del tirocinio svolto, si raccomanda di procedere comunque all'accertamento d'ufficio presso l'Università delle dichiarazioni rese dal tirocinante.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione

¹ Si veda la nota MIUR inviata con informativa n. 7 del 3 settembre 2013.